



N.897 di Repertorio

COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO:Contratto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana per un massimo di sei mesi, dal 01/10/2015 al 31/03/2016.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILASEDIC I addi UNDICI del mese di GENNAIO nella sede del Comune di Aci Castello, e nell'ufficio del Segretario Generale, posto in via Dante, n.28

(11/01/2016)

AVANTI A ME

dott. Mario Trombetta, Segretario Generale del Comune di Aci Castello, ufficiale rogante, autorizzato a rogare gli atti e contratti dell'Ente in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18/2/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge,

SONO COMPARI

da una parte: la Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi nata a Catania il 15/12/1962, C.F. DLPMLE62T55C351A, dipendente comunale, responsabile della direzione dell'Area funzionale IV^, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Aci Castello, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune stesso, codice fiscale 00162000871, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune", autorizzato a stipulare i contratti dall'articolo 51 della Legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale Sicilia n. 48/1991, nonché dall'art.44 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per dare esecuzione alla

determinazione dirigenziale n.966 del 06/10/2015;

dall'altra parte:il Sig. Golino Davide Carmelo nato a Catania il 05/07/1969 e residente

a Tremestieri Etneo (CT) in via San J. Escrivà l^ Retta Nord n.1,

C.F.:GLNDDC69L05C351J, che interviene in questo Atto in qualità di Procuratore

speciale della Società "Agesp S.p.A." con sede legale a Castellammare del Golfo

(TP) in via Enna n.1, con Cod. Fisc. e numero d'iscrizione 00197340821, Part.Iva

00389000811, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

"Affidatario", giusta procura speciale del 5 Novembre 2015, Repertorio n.41733, a

rogito del notaio Dott. Alberto Tranchida con studio notarile in Castellammare del

Golfo (TP) nel Corso Garibaldi n.123, che si allega al presente atto sotto la lettera

"A"

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n.982 del 05/11/2013 è stato disposto

l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per mesi sei, dal

01/10/2013 al 31/03/2014, conferito ex art.191 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 in

forza dell'Ordinanza Sindacale n.152 del 30/09/2013 e n.154 del 03/10/2013, giusto

contratto Rep.n.752 del 18/12/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale

(CT) il 27/12/2013 al n.46 Serie 2;

che con determinazione dirigenziale n.335 del 01/04/2014 è stato disposto

l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per ulteriori sei

mesi, dal 01/04/2014 al 30/09/2014, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006

n.152, in forza dell'Ordinanza Sindacale n.42 del 31/03/2014, giusto contratto

Rep.n.788 del 09/05/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il

23/05/2014 al n.13 Serie 2;

che con determinazione dirigenziale n.1028 del 02/10/2014 è stato disposto

l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per ulteriori sei mesi, dal 01/10/2014 al 31/03/2015, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152 in forza dell'Ordinanza Sindacale n.144 del 30/09/2014, giusto contratto Rep. n.823 del 19/11/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 26/11/2014 al n.32 Serie 2;

che con determinazione dirigenziale n.303 del 16/04/2015 è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per ulteriori sei mesi, dal 01/04/2015 al 30/09/2015, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152 in forza dell'Ordinanza Sindacale n.30 del 31/03/2015, giusto contratto Rep. n.863 del 08/06/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 10/06/2015 al n.1462 Serie 1T;

che con Ordinanza Sindacale n.152 del 30/09/2015, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, è stata disposta, a far data dal 01/10/2015 e fino al termine massimo del 31/03/2016, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto indetta con determinazione dirigenziale n.907 del 29/09/2015, la prosecuzione senza soluzione di continuità, della gestione dei rifiuti mediante affidamento dei servizi di igiene urbana alle condizioni oggi vigenti all'attuale esecutrice dei servizi Società "Agesp S.p.A.", nonché l'affidamento dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento presso gli impianti già individuati, prevedendo la risoluzione di diritto in caso di sopravvenute norme e/o disposizioni emanate dagli organi competenti che ne rendano impossibile la prosecuzione o in caso di aggiudicazione di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti all'interno dell'A.R.O., già indetta dal Comune di Aci Castello;

che con determinazione dirigenziale n.966 del 06/10/2015, che qui si intende integralmente richiamata, è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana

alla Società "Agesp S.p.A." con sede legale a Castellammare del Golfo (TP) in via
 Enna n.1, con Cod. Fisc. e num. d'iscrizione 00197340821, Part.Iva 00389000811,
 dal 01/10/2015 e fino al termine massimo del 31/03/2016, agli stessi patti e condizioni
 di cui al contratto Rep.n.752/13 e con il medesimo provvedimento è stato assunto il
 relativo impegno di spesa;
 che l'"Affidatario" è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
 Agricoltura di Trapani, giusto certificato prot. n.NOV/4547/2015/CCT0205 del
 30/11/2015, acquisito al prot. gen. del Comune in data 02/12/2015 al n. 0022874;
 che ai fini dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art.84 comma 3 del
 D.Lgs.n.159/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.n.218/2012 e D.Lgs. n.153/2014,
 nei confronti della Società "Agesp S.p.A." e delle persone sottoposte a verifica ai
 sensi dell'art.85 della suddetta normativa, non risultano sussistere le cause
 interdittive previste dagli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.Lgs.159/2011 e
 s.m.i., giusta certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Trapani in data
 16/06/2015, acquisita al prot. gen dell'Ente al n.0011061;
 che dal certificato relativo alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) datato 04/11/2015,
 risulta che l'"Affidatario" è in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il
 personale dipendente;
 che l'"Affidatario", in riferimento alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010
 e s.m.i., con nota prot. n.0020302 del 10/11/2015, ha comunicato gli estremi
 identificativi dei conti correnti bancari ove dovranno confluire le somme inerenti il
 presente appalto con l'indicazione delle persone delegate ad operare sui conti
 correnti dedicati, che di seguito si riportano:
 1. "Unicredit S.p.A." Filiale di Trapani - Corso Garibaldi - Codice IBAN:
 IT88W0200816404000500007558;

2. “Intesa San Paolo” Filiale di Trapani - C.so Piersanti Mattarella - Codice IBAN:		
IT64R0306981781000005108476;		
3. “Banca Nuova S.p.A.” Filiale di Alcamo - Viale Italia - Codice IBAN		
IT49K0513281780708570218230;		
4. “Banca Nazionale del Lavoro” - Filiale di Palermo - Via Roma - Codice IBAN:		
IT56Z0100516400000000000024;		
5. “Banca Popolare di Lodi” - Filiale di Palermo - Via M. Stabile n.123 - Codice		
IBAN:IT19K0516416400000000140522;		
che l'ufficio contratti, ai sensi dell'art.38 c.3 del vigente codice dei contratti e del		
D.P.R. n.445/00, ha accertato d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale		
dell’“Affidatario”, positivamente riscontrate.		
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto		
segue:		
ART. 1 (Premesse)		
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.		
ART. 2 (Oggetto del contratto)		
Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Affidatario” che, come sopra		
rappresentata, accetta senza condizione, riserva o eccezione alcuna, l’appalto		
relativo all'esecuzione dei servizi di igiene urbana da eseguire nel territorio comunale,		
alle stesse condizioni di cui al contratto Rep.n. 752/2013 del 18/12/2013 e registrato		
all'Agenzia delle Entrate di Acireale in data 27/12/2013 al n.46 serie 2.		
ART. 3 (Durata)		
La durata del presente contratto, salvo quanto previsto ai successivi articoli, è fissata		
in mesi 6 (sei) a decorrere dal 01/10/2015 e fino al termine massimo del 31/03/2016.		
ART. 4 (Corrispettivo)		
Pagina 5 di 14		

L'ammontare complessivo del presente affidamento è fissato in Euro 1.262.525,52

(euro un milione duecento sessantadue mila cinquecento venticinque/52) oltre IVA al 10%

per un totale complessivo di Euro 1.388.778,06 (euro un milione trecento ottantotto mila-

settecento settantotto/06).

Le parti danno atto che, trattandosi di affidamento di durata inferiore a un anno, non

trova applicazione l'art.115 del D. Lgs. n°163/2006.

ART. 5 (Pagamenti)

I pagamenti saranno corrisposti all'Affidatario in rate mensili posticipate di Euro

210.420,92 IVA esclusa, entro 60 gg. dalla presentazione della fattura.

Il pagamento oltre il suddetto termine comporta l'applicazione del D.Lgs. n. 231/02.

ART. 6 (Accordo quadro regionale)

L'Affidatario è obbligato ad applicare l'accordo quadro regionale per il passaggio del

personale dagli ATO alle SRR del 06 agosto 2013.

ART. 7 (Disciplina del servizio)

Il servizio è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti nel Comune e

nella Regione Siciliana e l'appalto, per quanto non espressamente previsto nel

presente contratto, viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Contratto Rep.n.752 del 18/12/2013 e registrato all'Agenzia

delle Entrate di Acireale in data 27/12/2013 al n. 46 serie 2, che qui si intende

integralmente richiamato.

ART. 8 (Servizi complementari)

L'Affidatario si impegna a garantire, a semplice richiesta del Comune, ulteriori

prestazioni per servizi complementari a quelli oggi affidati, a fronte di un corrispettivo

aggiunto determinato dallo stesso Comune di Aci Castello, in base ai conti economici

riferiti al C.S.A. e/o ai prezzi di mercato decurtati del ribasso percentuale del 4,95%,
 come risultante dal contratto stipulato dall' "Agesp S.p.A. con la "Aciambiente S.p.A."
 Rep. n.1 del 23/02/2007, registrato in Acireale in data 17/05/2007 al n.1353 serie 3,
 facente parte integrante del contratto sopra richiamato Rep.n.752/13.
 L'importo massimo di tali prestazioni aggiuntive non potrà in ogni caso essere
 superiore al 50% dell'importo indicato al precedente art. 4.

ART. 9 (Cauzione definitiva)

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l' "Affidatario" ha
 costituito in favore del Comune di Aci Castello apposita cauazione definitiva, ex art.
 113 del D.Lgs. n.163/06, pari a Euro 63.126,28 mediante polizza assicurativa
 n.074789202 stipulata in data 15/04/2014 con l'Assicurazione "Allianz S.p.A.",
 Agenzia principale di Alcamo (TP) – Gulli Insurance & Consulting s.r.l., già depositata
 ai sensi dell'art.137 del D.P.R. n.207/10, presso l'ufficio contratti del Comune a
 garanzia del contratto rep.n.788 del 09/05/2014, prorogata dal 11/04/2015 al
 11/04/2016, giusta appendice di dichiarazione n.00002 del 04/05/2015 già depositata
 a garanzia del contratto rep. n.863 del 08/06/2015.

La cauazione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, ai sensi
 dell'art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/06, in quanto l' "Affidatario" ha prodotto
 certificazione di qualità ISO 9001:2008 n.IT 14.0168.QMS rilasciato dalla "Certy W ".
 La garanzia sarà svincolata nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006.

ART. 10 (Responsabilità)

L' "Affidatario" assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto
 riguarda i dipendenti, i mezzi, le attrezzature e i materiali di sua proprietà, sia per
 quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e
 dalle attività connesse, sollevando il Comune di Aci Castello da ogni responsabilità al

riguardo. A tal fine l'“Affidatario” ha prodotto la proroga della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi n.303356015 emessa dalla “Assicurazioni Generali S.p.A.” Agenzia di Mazara del Vallo (TP) Cod.831-00, con scadenza il 31/03/2016.

ART. 11 (Risoluzione di diritto)

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di sopravvenute norme e/o disposizioni emanate dagli organi competenti che ne rendano impossibile la prosecuzione o in caso di aggiudicazione di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti all'interno dell'A.R.O., già indetta dal Comune di Aci Castello.

ART. 12 (Divieti di cessione e subappalto)

Il contratto non può essere né ceduto, né il suo oggetto subappaltato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a pena di risoluzione dello stesso e incameramento della cauzione.

ART. 13 (Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'“Affidatario” dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Affidatario” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18 comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 (Norme sull’inserimento al lavoro dei disabili)

L'“Affidatario” da me preventivamente ammonito, come previsto dall'art.76 del Decreto Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n.445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara, ai sensi

dell'art.46 del D.P.R. 445/00, "di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68", in quanto tale obbligazione viene dichiarata come assolta.

ART. 15 (Legge anticorruzione)

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., l' "Affidatario" sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 16 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

A norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 sono estesi all' "Affidatario" gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. nonché dal Codice di comportamento dell'Ente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Web istituzionale dell'Ente (www.comune.acicastello.ct.it). La violazione di detti obblighi, previa contestazione, comporterà la risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 17 (Clausola risolutiva espressa)

1. Oltre a quanto previsto dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile, il "Comune" potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all' "Affidatario" per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto dei termini di prestazione dei servizi;
- b. accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di affidamento diretto;

c. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'"Affidatario", con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;		
d. gravi o ripetute difformità delle caratteristiche dei servizi prestati rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;		
e. violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;		
f. violazione del divieto di interruzione dei servizi;		
g. violazione dei doveri di riservatezza;		
h. azioni giudiziarie contro il "Comune" per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;		
i. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.		
2. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'"Affidatario" negativo per due volte consecutive, il "Comune" avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.207/2010, previa contestazione degli addebiti all'"Affidatario" e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.		
3. In caso di risoluzione del contratto, l'"Affidatario" resta comunque obbligato a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore del "Comune".		
ART. 18 (Recesso)		
1. Il "Comune" ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'"Affidatario", nei casi di:		
Pagina 10 di 14		

a. giusta causa;

b. reiterati inadempimenti dell'“Affidatario”, anche se non gravi.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'“Affidatario” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al “Comune”.

3. Il “Comune” potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'“Affidatario” per iscritto, purché tenga indenne l'“Affidatario” delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. In caso di recesso del “Comune”, l'“Affidatario” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

5. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'“Affidatario” sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi, oggetto del presente contratto.

ART. 19 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. E' fatto assoluto divieto all'“Affidatario” di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte dell'“Affidatario” degli obblighi di cui al presente articolo, il “Comune”, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di

risolvere di diritto il contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'“Affidatario” a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art.117 del D.Lgs.n.163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il “Comune” di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Aci Castello.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il “Comune” e l'“Affidatario” in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Catania.

E' esclusa la competenza arbitrale. L'insorgenza di controversie tra le parti non legittima l'“Affidatario” ad astenersi dall'esecuzione del servizio.

ART. 21 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. le parti contraenti si obbligano ad adempiere a tutte le prescrizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, nonché in caso di eventuali subappalti, sub concessioni o sub forniture.

2. Le parti, altresì, si obbligano, pena la risoluzione espressa del presente contratto,

	ad avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti il presente rapporto contrattuale, di	
	banche o delle Società Poste Italiane S.p.A..	
	3. L'Appaltatore, fornitore, subappaltatore o l'eventuale sub contraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di	
	cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., si impegna a procedere alla immediata	
	risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione	
	appaltante e l' U.T.G. territorialmente competente.	
	Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione	
	posta in essere dai medesimi soggetti, il seguente CIG n.6415749B8D.	
	ART. 23 (Spese di contratto e trattamento fiscale)	
	Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di segreteria, registrazioni ed	
	altro, sono per intero a carico dell'“Affidatario”, senza diritto di rivalsa.	
	Le parti richiedono la registrazione fiscale del presente atto ai sensi del D.P.R. n.	
	131/1986. L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi del	
	D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo di Euro	
	45,00.	
	Ai fini fiscali il valore complessivo del presente contratto è pari ad Euro 1.262.525,52.	
	ART. 24 (Informativa e responsabile interno del trattamento dati personali)	
	L'“Affidatario” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs.	
	30/06/2003 n.196 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni	
	con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web del Comune.	
	Il “Comune” informa l'“Affidatario” che “titolare” del trattamento è il Comune con sede	
	ad Aci Castello (CT), in Via Dante, n.c. 28, e che, relativamente agli adempimenti	
	inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è la Dott.ssa Laura	
	Gulizia, dirigente del servizio contratti, per ciò che riguarda l'esecuzione della	
	Pagina 13 di 14	

prestazione è la Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi dirigente dell'Area Funzionale

IV^ e per ciò che riguarda i pagamenti è il Dott. Claudio Galli, dirigente dell'Area

Funzionale II^A.

Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei

dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento" Informativa per l'utenza

esterna”.

E richiesto io Segretario Generale del Comune intestato, ufficiale rogante, ho ricevuto

questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su

numero 14 pagine fin qui, dandone letture alle Parti le quali mi hanno espressamente

esonerato dalla lettura degli allegati e lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme

alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, alla mia presenza, in modalità

elettronica ai sensi dell'art.6 del decreto legge n.145/2013 convertito con legge 21

febbraio 2014 n.9.

Firmato mediante apposizione di firma digitale:

Per il Comune: F.to Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

Per la Società Aqesp S.p.A.:F.to Sig. Golino Davide Carmelo n.q.

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIALE ROGANTE

F.to Dott. Mario Trombetta